

Oggetto: Presa d'atto Accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative in materia di Impianti audiovisivi (art. 4, 2° co, L. n° 300/1970).

Il Direttore Amministrativo

Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal 22 APR. 2011 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo : Dr. Gianluca Calabrò

Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Direttore Amministrativo



PREMESSO

che l'art. 4, L. n° 300/1970 rubricato " Impianti audiovisivi", al 2° comma dispone "... Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali..."

CONSIDERATO

che è stato raggiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative dell'Area della Dirigenza Medica – Veterinaria, dell' Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e dell'Area del Comparto l'accordo previsto dalla soprarichiamata norma in materia di videosorveglianza che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente al testo del:

- Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai fini di sicurezza, tutela del patrimonio e controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali;
- Regolamento per l' utilizzo degli impianti di Video Sorveglianza ai fini del monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti dei presidi aziendali ;

RITENUTO

necessario procedere alla presa d'atto del suddetto accordo e dei relativi Regolamenti;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto dell'accordo in materia di videosorveglianza intervenuto con le OO.SS. maggiormente rappresentative dell'Area della Dirigenza Medica – Veterinaria, dell' Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e dell'Area del Comparto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente al testo del:
 - Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai fini di sicurezza, tutela del patrimonio e controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali;
 - Regolamento per l' utilizzo degli impianti di Video Sorveglianza ai fini del monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti dei presidi aziendali ;
- di demandare all'U.O.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica i conseguenti adempimenti;
- di disporre la trasmissione del presente atto all' Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ugo Storelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Gianluca Calabrò

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone



La presente copia, composta di
n. 20 fogli è conforme all'ori-
ginale esistente presso questo Ufficio
- DPR 28.12.2000 N. 445.
Cagliari, 22 APR. 2011
L'IMPIEGATO DELEGATO
(Silvana Usai)

AZIENDA SANITARIA N° 8 CAGLIARI

ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI VIDEO SORVEGLIANZA

Art. 1

Oggetto

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla necessità di installare impianti audiovisivi presso le strutture aziendali al fine di garantire la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli operatori, nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Azienda, degli operatori e dei cittadini.

Art. 2

Rinvio a normative aziendali ed alle prescrizioni generali del Garante per la Protezione dei dati personali
Le parti recepiscono il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai fini di sicurezza, tutela del patrimonio e controllo degli accessi" ed il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai fini del monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti dei Presidi aziendali", adottati dall'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, e rinviano integralmente al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 in materia di video sorveglianza.

Art. 3

Principi generali in materia di videosorveglianza

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione della video sorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- ✓ la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'Azienda, tra i quali vi sono la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli operatori;
- ✓ i sistemi di video sorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- ✓ i lavoratori ed i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- ✓ in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato alle settantadue ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- ✓ al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
- ✓ va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione.

Art. 4

Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei pazienti

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83 Codice della Privacy).

L'Azienda deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice della privacy). Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.



Art. 5

Principi in materia di video sorveglianza inerenti i diritti dei lavoratori

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa. Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la video sorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 Legge n. 300/1970; art. 2 D.lgs. n° 165/2001).

Queste garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro (come stabilito in alcuni provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali a proposito di telecamere installate su autobus [le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti]).

È inammissibile l'installazione di sistemi di video sorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative/formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice della privacy, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Art. 6

Rinvio alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Art. 7

Disposizioni finali

Le parti stabiliscono che, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, lo stesso può essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa sulla privacy e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente accordo.

Selargius, _____

Letto, firmato e sottoscritto

PER LO ASL N° 8

[Signature]

LIL-FPL

[Signature]

F.S.G.

[Signature]

F.I.S.C.

[Signature]

CGIL S. PIAZZA

[Signature]

FIALS

[Signature]

AUPI

FEDIR SANITA'

ANPO S. C. ULL

CGIL *[Signature]*

T.H.O. *[Signature]*

SINATO *[Signature]*

FED. ASS. RENTECOMM

Umeles

AITS c

[Signature]

S.N.A.H.T.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 421 DEL 22 APR. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dot. Gianluca Calabrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dot. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Emilio Simone)

[Signature]



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI
DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO
E CONTROLLO DELLE ZONE DI ACCESSO
ALLE STRUTTURE AZIENDALI**



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 421 DEL 22 APR. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. *Giulio Cutilà*) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. *Ugo Stovelli*)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. *Ennio Simeone*)

Premessa

L'Azienda Sanitaria locale n° 8 di Cagliari adotta il presente regolamento in materia di utilizzo di impianti di video sorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione di immagini a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio e del controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali e volte al contrasto di aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro.

Trattandosi di impianti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori essi possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali che per tale motivo sono state consultate e con le quali è stato firmato un accordo in data / / .

La normativa di riferimento del presente Regolamento è la seguente:

1. D.lgs. n° 196/2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice).
2. Provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali del 29.11.2000, n° 1, decalogo per la video sorveglianza.
3. Delibera del Direttore Generale n. 669 del 28/05/2009 di adozione del "Regolamento aziendale per la protezione dei dati personali in attuazione del D.lgs. n° 196/2003 e ss. mm. ed ii".
4. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010.

Il fine del presente Regolamento è di disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante utilizzo d'impianti di video sorveglianza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e di controllo degli accessi, dando attuazione al principio di liceità, al principio di necessità, al principio di proporzionalità e a quello di finalità, che informano la vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Regolamento è stato redatto dal Referente Aziendale Privacy, ing. Raffaele Peralta, con il contributo del consulente informatico, ing. Marco Galisai.



Art. 1 Composizione dell'impianto

Gli impianti di video sorveglianza in uso presso la Azienda Sanitaria n° 8 di Cagliari sono dei sistemi composti da più telecamere, unità di commutazione e smistamento delle immagini e da unità di registrazione su disco rigido.

Le planimetrie con la localizzazione delle telecamere – in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione dei sistemi di video sorveglianza specialmente in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti – sono contenute nell'allegato n° 1 a firma dell'installatore che ne ha attestato la conformità alle regole in materia, così come contenute negli artt. 33, 36 e 169 del D.lgs. n° 196/2003, nonché nell'allegato B) del Codice, in particolare il punto 25. Tali documenti sono conservati presso l'Ufficio del Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali, sito presso la sede di via Piero della Francesca n° 1, Selargius.

Art. 2 Modi di gestione

Gli impianti di video sorveglianza di cui all'art. 1 sono gestiti direttamente dalla Azienda e per ciascuno di essi è individuato un Responsabile, mentre può essere affidato a una ditta esterna in nome e per conto dell'ASL n° 8 di Cagliari il servizio di telecontrollo. In tal caso Al Responsabile della ditta, in aggiunta alla lettera di nomina, sarà fornita copia del mansionario al quale deve scrupolosamente attenersi.

I soggetti Incaricati del trattamento dei dati saranno nominati dai Responsabili con lettera nominativa e l'insieme dei nomi sarà trascritto su un apposito elenco datato e firmato dai Responsabili, tenuto presso l'Ufficio del Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sulla Privacy. Gli Incaricati saranno individuati tra il personale dipendente dell'Azienda e/o tra i soggetti esterni dipendenti della ditta che cura l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di video sorveglianza. I Responsabili, unitamente all'atto di nomina, consegneranno agli Incaricati un apposito mansionario contenente le istruzioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, specificando l'obbligo esplicito di riservatezza e l'obbligo di diligente custodia delle immagini.

Art. 3 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per gli scopi determinati e legittimi esplicitati in premessa. È fatto divieto di utilizzare i dati per fini diversi da quelli di sicurezza, di tutela del patrimonio e di controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di esercitare un controllo a distanza dei lavoratori nel rispetto delle garanzie previste al riguardo dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 Legge n° 300/1970).

Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando – quando non indispensabile – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

Il trattamento dei dati ricavati dai sistemi di video sorveglianza spetta esclusivamente al Responsabile, ai soggetti da questi nominati Incaricati e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

L'accesso a tali dati è vietato a tutte le altre persone.

Il Responsabile dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

Art. 4 Informativa

Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare che avvertano della presenza di impianti di video sorveglianza. In allegato al presente Regolamento è riportato un modello di **Informativa**, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, in cui sono precisate le finalità e le modalità del trattamento, il Titolare, il Responsabile, gli Incaricati, la durata dell'eventuale conservazione ed i diritti dell'interessato, da esercitare ai sensi dell'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo. L'Informativa sarà affissa nei luoghi antistanti le telecamere e, comunque, in modo da risultare ben visibile.



Art. 5

Diritti dei soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n° 196/2003, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti enunciati dal Codice, con particolare riguardo a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere la interruzione di un trattamento illecito. In materia di diritti dell'interessato, per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica il "Regolamento aziendale per la protezione dei dati personali in attuazione del D.lgs. n° 196/2003 e ss. mm. ed ii. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" della ASL n° 8 di Cagliari, recepito con deliberazione del Direttore Generale n° 669 del 28/05/2009.

Art. 6

Periodo di conservazione delle immagini

Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, dopo di che gli Incaricati provvederanno alla loro cancellazione sotto la supervisione del Responsabile o si procederà automaticamente alla sovrascrittura del supporto.

Art. 7

Misure di sicurezza


Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'uso di sistemi di video sorveglianza e di controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali, come quello in uso presso la ASL, va equiparato al Trattamento con strumenti elettronici. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Le misure di sicurezza sono quelle indicate nell'art. 34 del D.lgs. n° 196/2003 e nell'Allegato B del Codice, che si considerano parti integranti del presente Regolamento. Sarà compito del Responsabile e degli Incaricati adottare le misure di sicurezza sancite dal legislatore e, comunicare, tutti gli accorgimenti che si renderanno necessari per evitare il rischio che i dati possano pervenire nelle disponibilità di persone estranee all'ASL o comunque non autorizzate. Della adozione di tali misure di sicurezza sarà data menzione nel Documento Programmatico per la sicurezza. Sarà cura del Responsabile in accordo con il Referente aziendale per la Privacy, predisporre iniziative periodiche di formazione degli Incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, in merito al trattamento dei dati personali.

Art. 9

Coordinamento adempimenti

Il coordinamento degli adempimenti di cui al D.lgs. n° 196/2003, e ss. mm. ed ii., e del presente regolamento è demandato al Referente aziendale per la applicazione della privacy (individuato con deliberazione DG n° 669 del 28/05/2009) e al Responsabile di cui all'art. 2. Entrambe le professionalità avranno l'obbligo di relazionare al Titolare in merito alla corretta e puntuale attuazione del Regolamento.





Prot. n° _____

Egr. Sig. _____

Oggetto: nomina, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n° 196/2003, a Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Mansionario.

Ai sensi della normativa indicata in oggetto e alla luce della delibera n° ____ del __/__/____, che si allega, in qualità di Titolare pro tempore La nomino Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza presenti in Azienda presso _____ ai fini della sicurezza, della tutela del patrimonio, del controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali. In allegato Le sono consegnati:

1. Mansionario di cui al Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza, ai fini del trattamento dei dati personali.
2. Copia dell'art. 4 del D.lgs. n° 196/2003 contenente la definizione dei termini usati in tale disposizione legislativa.

La Sua firma del presente incarico costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Distinti saluti.

Selargius,

IL TITOLARE

Firma del Responsabile per accettazione



Mansionario del Responsabile

1. **Modalità di trattamento dei dati.** I dati di sua pertinenza potranno essere trattati con modalità informatica, cartacea e mista. Essi potranno essere registrati ed elaborati su supporto audio visivo.
2. **Finalità per le quali il dato è raccolto.** I dati potranno essere da Lei trattati solo per finalità di sicurezza, di tutela del patrimonio e di controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali.
3. **Trattamenti da effettuare.** I dati da Lei trattati possono essere raccolti, registrati e raffrontati, da parte dei soggetti da lei nominati Incaricati, oltre che dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia. È fatto divieto di diffusione al pubblico.
4. **La S.V. è responsabile:**
 - a. dell'effettuazione delle operazioni di censimento delle classi di dati, delle banche dati di sua pertinenza e della tipologia delle stesse (distinguendo se trattasi di banche dati gestite su supporto cartaceo, informatico o su supporto informatico e cartaceo, se trattasi di dati o di banche dati inerenti ad operazioni sensibili o meno).
 - b. in riferimento ai dati sensibili:
 - dell'identificazione dei tipi di dati e delle operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle specifiche finalità di interesse pubblico individuate dalle leggi;
 - della vigilanza a che il personale da lei nominato con la qualifica di Incaricato si attenga, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e a che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento di dette finalità;
 - della vigilanza a che i dati se assoggettati ad operazioni di raffronto quando consentite dall'ordinamento, siano effettuate solo con l'indicazione scritta dei motivi;
 - dell'adozione di misure di sicurezza (materiali e/o informatiche, da porsi in essere con sistemi di archiviazione separata) da adottarsi nel trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 e dell'Allegato B;
 - dell'emanazione per iscritto di direttive e di ordini di servizio al personale da lei nominato Incaricato, atti a porre in essere comportamenti idonei a garantire il rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati sensibili o atti a vietare il proseguimento di comportamenti ritenuti, in tale ambito, non conformi alla legge;
 - della vigilanza sul rispetto del D.lgs. n° 196/2003 e del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010 da parte degli Incaricati del trattamento, anche se si tratti di soggetti esterni all'Azienda;
 - del rispetto della riservatezza nell'ambito dei procedimenti di accesso ai documenti di sua pertinenza. In merito alle istanze di accesso ai dati personali trattati dall'Azienda si rimanda al Regolamento interno disciplinante tale specifica materia.



Prot. n° _____

Egr. Sig. _____

Oggetto: incarico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n° 196/2003, al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Mansionario.

Ai sensi della normativa indicata in oggetto, in qualità di soggetto nominato Responsabile, le conferisco la qualifica di Incaricato al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza presenti in Azienda presso _____, ai fini della sicurezza, della tutela del patrimonio e del controllo delle zone di accesso alle strutture aziendali.

In allegato Le è consegnata copia dell'art. 4 D.lgs. n° 196/2003 contenente la definizione dei termini usati in tale disposizione legislativa.

Lei si impegna a:

- a. trattare i dati in modo lecito, corretto e pertinente;
- b. raccogliere, registrare e raffrontare i dati solo per gli scopi espliciti e legittimi, determinati dall'azienda e dalla legge;
- c. curare che i dati siano esatti ed aggiornati secondo le necessità di utilizzo;
- d. raccogliere solo i dati che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;
- e. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore agli scopi per cui i dati sono stati raccolti e trattati.

In relazione alle misure di sicurezza adottate, Lei si impegna ad osservarle scrupolosamente, consapevole delle responsabilità, anche penali, che derivano dalla negligente custodia o dall'illecito trattamento dei dati personali. Nel trattamento di tali dati, Lei si vincola espressamente all'osservanza del segreto professionale. Ciò significa che Lei non comunicherà ad alcuna persona terza dati di tale natura. Per persona terza si intende chiunque non sia il Responsabile per il trattamento dei dati ovvero una persona come Lei incaricata, per iscritto, del trattamento dei dati che gli dovrebbero essere comunicati. Nello svolgimento dell'incarico Lei dovrà naturalmente attenersi ad ogni altra istruzione che Le sia impartita dal Responsabile, oltre che da quanto disposto dal D.lgs. n° 196/2003.

La Sua firma del presente incarico costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Distinti saluti.

Selargius,

IL Responsabile

Firma dell'Incaricato per accettazione



INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.lgs. N° 196/2003

AREA VIDEO CONTROLLATA

Si comunica che l'Azienda Sanitaria di Cagliari utilizza telecamere ai fini della sicurezza, della tutela del patrimonio e del controllo degli accessi.

Le immagini registrate sono cancellate dopo 72 ore.

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato e dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

Chi entra nei locali della Azienda Sanitaria di Cagliari accetta di essere ripreso e può esercitare il diritto di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del D.lgs. n° 196/2003, rivolgendosi al Responsabile per il trattamento dei dati personali, Sig. _____, presso l'Ufficio Aziendale Privacy, sito in via _____ n° __, a _____.

Gli Incaricati del trattamento, individuati con lettera a firma del Responsabile, sono i sigg.

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria di Cagliari nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore:

Direttore Generale Dr. _____





**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DEL
MONITORAGGIO CONTINUO DEI PAZIENTI
RICOVERATI NEI REPARTI DEI PRESIDII AZIENDALI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 421 DEL 22 APR. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Gianluca Calabrò) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Strelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simone)



Premessa

L'Azienda Sanitaria di Cagliari adotta il presente regolamento in materia di utilizzo di impianti di video sorveglianza che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini per il monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti dei Presidi aziendali.

Trattandosi di impianti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori essi possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali che per tale motivo sono state consultate e che non hanno fatto pervenire osservazioni in merito al presente Regolamento.

La normativa di riferimento del presente Regolamento è la seguente:

1. D.lgs. 196/2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice).
2. Provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali del 29.11.2000, n° 1, decalogo per la video sorveglianza.
3. Delibera del Direttore Generale n. 669 del 28/05/2009 di adozione del Regolamento per la protezione dei dati personali in attuazione del D.lgs. n° 196/2003 e ss. mm. ed ii.
4. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010.

Il fine del presente Regolamento è di disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante utilizzo d'impianti di video sorveglianza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e del controllo degli accessi, dando attuazione al principio di liceità, al principio di necessità, al principio di proporzionalità e a quello di finalità, che informano la vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Regolamento è stato redatto dal Referente Aziendale Privacy, ing. Raffaele Peralta con il contributo del consulente informatico, ing. Marco Galisai.



Art. 1
Composizione dell'impianto

Gli impianti di video sorveglianza in uso presso la Azienda Sanitaria n° 8 di Cagliari sono dei sistemi composti di più telecamere, una unità di commutazione e smistamento delle immagini e da una unità di registrazione su disco rigido di PC.

Le planimetrie con la localizzazione delle telecamere – in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione dei sistemi di video sorveglianza specialmente in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti – sono allegate alle certificazioni a firma degli installatori che ne hanno attestato la conformità alle regole in materia, così come contenute negli artt. 33, 36 e 169 del D.lgs. n° 196/2003, nonché nell'allegato B) del Codice, in particolare il punto 25. Tali documenti sono conservati presso l'Ufficio del Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali, sito presso la sede di via Piero della Francesca n° 1, Selargius.

Art. 2
Modi di gestione

Gli impianti di video sorveglianza di cui all'art. 1 sono gestiti direttamente dalla Azienda e per ciascuno di essi è individuato un Responsabile.

I soggetti Incaricati al trattamento dei dati saranno nominati dal Responsabile con lettera nominativa e l'insieme dei nomi sarà trascritto su un apposito elenco datato e firmato dal Responsabile, tenuto presso l'Ufficio del Referente Aziendale per l'applicazione della normativa sulla Privacy. Gli Incaricati saranno individuati tra il personale dipendente dell'Azienda e/o tra i soggetti esterni dipendenti della ditta che cura l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di video sorveglianza. I Responsabili, unitamente all'atto di nomina, consegneranno agli Incaricati un apposito mansionario contenente le istruzioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, specificando l'obbligo esplicito di riservatezza e l'obbligo di diligente custodia delle immagini.

Art. 3
Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi esplicitati in premessa. È stato fatto divieto di utilizzare i dati per fini diversi da quelli di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo degli accessi e, se presenti, di monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti dei Presidi aziendali. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di esercitare un controllo a distanza dei lavoratori nel rispetto delle garanzie previste al riguardo dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 Legge n° 300/1970).

Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando – quando non indispensabile – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

Il trattamento dei dati ricavati dai sistemi di video sorveglianza spetta esclusivamente al Responsabile, ai soggetti da questi nominati Incaricati e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

L'accesso a tali dati è vietato a tutte le altre persone.

Il Responsabile dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

Art. 4
Monitoraggio dei pazienti

Il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tale modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie.

A cura del Responsabile e degli Incaricati, devono essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate.

Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati presso Unità di degenze (Rianimazione, UTIC, ecc.) dove non sia consentito agli stessi l'accesso fisico. Ai parenti può essere consentita la visione delle immagini solo del proprio congiunto.



Art. 5
Informativa

Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare che avvertano della presenza di impianti di video sorveglianza. In allegato al presente Regolamento è riportato un modello di **Informativa**, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, in cui sono precisate le finalità e le modalità del trattamento, il Titolare, il Responsabile, gli Incaricati, la durata dell'eventuale conservazione ed i diritti dell'interessato, da esercitare ai sensi dell'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo. L'Informativa sarà affissa nei luoghi antistanti le telecamere e, comunque, in modo da risultare ben visibile.

Art. 6
Diritti dei soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n° 196/2003, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti enunciati dal Codice, con particolare riguardo a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere la interruzione di un trattamento illecito. In materia di diritti dell'interessato, per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica il "Regolamento per la protezione dei dati personali in attuazione del D.lgs. n° 196/2003 e ss. mm. ed ii. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" della Azienda Sanitaria n° 8 di Cagliari, recepito con deliberazione del Direttore Generale n° 669 del 28/05/2009.

Art. 7
Periodo di conservazione delle immagini

Le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate per un periodo di **72 ore** successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopo di ché gli Incaricati provvederanno alla loro cancellazione sotto la supervisione del Responsabile.


Art. 8
Misure di sicurezza

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'uso di sistemi di video sorveglianza e di monitoraggio dei pazienti ricoverati, come quello in uso presso la Azienda Sanitaria n° 8 di Cagliari, va equiparato al Trattamento con strumenti elettronici. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Le misure di sicurezza sono quelle indicate nell'art. 34 del D.lgs. n° 196/2003 e nell'Allegato B – Disciplina Tecnica in materia di misure minime di sicurezza - che si considerano parti integranti del presente Regolamento. Sarà compito del responsabile e degli Incaricati adottare le misure di sicurezza sancite dal legislatore e, comunicare, tutti gli accorgimenti che si renderanno necessari per evitare il rischio che i dati possano finire nelle disponibilità di persone estranee all'azienda sanitaria o comunque non autorizzate. Della adozione di tali misure di sicurezza sarà data menzione nel Documento Programmatico per La sicurezza. Sarà cura del Responsabile in accordo con il referente aziendale per la Privacy, predisporre iniziative periodiche di formazione degli Incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, in merito al trattamento dei dati personali.

Art. 9
Coordinamento adempimenti

Il coordinamento degli adempimenti di cui al D.lgs. n° 196/2003, e ss. mm. ed ii., e del presente regolamento è demandato al Referente aziendale per la applicazione della privacy (individuato con deliberazione DG n° 669 del 28/05/2009) e al Responsabile di cui all'art. 2. Entrambe le professionalità avranno l'obbligo di relazionare al Titolare in merito alla corretta e puntuale attuazione del Regolamento.





Prot. n° _____

Egr. Sig. _____

Oggetto: nomina, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n° 196/2003, a Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Mansionario.

Ai sensi della normativa indicata in oggetto e alla luce della delibera n° 669 del 28/05/2009 che si allega, in qualità di Titolare pro tempore La nomino Responsabile per il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza presenti in Azienda presso _____ ai fini della sicurezza, tutela del patrimonio, controllo degli accessi e monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti di _____

In allegato Le sono consegnati:

1. Mansionario di cui al Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza, ai fini del trattamento dei dati personali.
2. Copia dell'art. 4 del D.lgs. n° 196/2003 contenente la definizione dei termini usati in tale disposizione legislativa.

La Sua firma del presente incarico costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Distinti saluti.

Selargius,

IL TITOLARE

Firma del Responsabile per accettazione



Mansionario del Responsabile

1. **Modalità di trattamento dei dati.** I dati di sua pertinenza potranno essere trattati con modalità informatica, cartacea e mista. Essi potranno essere registrati ed elaborati su supporto audio visivo.
2. **Finalità per le quali il dato è raccolto.** I dati potranno essere da Lei trattati solo per finalità di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo degli accessi oltre che di monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti di _____.
3. **Trattamenti da effettuare.** I dati da Lei trattati possono essere raccolti, registrati e raffrontati, da parte dei soggetti da lei nominati Incaricati, oltre che dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia. È fatto divieto di diffusione al pubblico.
4. **La S.V. è responsabile:**
 - a. dell'effettuazione delle operazioni di censimento delle classi di dati, delle banche dati di sua pertinenza e della tipologia delle stesse (distinguendo se trattasi di banche dati gestite su supporto cartaceo, informatico o su supporto informatico e cartaceo, se trattasi di dati o di banche dati inerenti ad operazioni sensibili o meno).
 - b. in riferimento ai dati sensibili:
 - dell'identificazione dei tipi di dati e delle operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle specifiche finalità di interesse pubblico individuate dalle leggi;
 - della vigilanza a che il personale da lei nominato con la qualifica di Incaricato si attenga, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per il quale il trattamento è consentito e a che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento di dette finalità;
 - della vigilanza a che i dati se assoggettati ad operazioni di raffronto quando consentite dall'ordinamento, siano effettuate solo con l'indicazione scritta dei motivi;
 - dell'adozione di misure di sicurezza (materiali e/o informatiche, da porsi in essere con sistemi di archiviazione separata) da adottarsi nel trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 e dell'Allegato B;
 - dell'emanazione per iscritto di direttive e di ordini di servizio al personale da lei nominato Incaricato, atti a porre in essere comportamenti idonei a garantire il rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati sensibili o atti a vietare il proseguimento di comportamenti ritenuti, in tale ambito, non conformi alla legge;
 - della vigilanza sul rispetto del D.lgs. n° 196/2003 e del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010 da parte degli Incaricati del trattamento, anche se si tratti di soggetti esterni all'Azienda;
 - del rispetto della riservatezza nell'ambito dei procedimenti di accesso ai documenti di sua pertinenza. In merito alle istanze di accesso ai dati personali trattati dall'Azienda si rimanda al regolamento interno disciplinante tale specifica materia.



Prot. n° _____

Egr. Sig. _____

Oggetto: incarico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n° 196/2003, al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Mansionario.

Ai sensi della normativa indicata in oggetto, in qualità di soggetto nominato Responsabile le conferisco la qualifica di Incaricato al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza presenti in Azienda presso _____, ai fini della sicurezza, tutela del patrimonio, controllo degli accessi e monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti di _____.

In allegato Le è consegnata copia dell'art. 4 D.lgs. n° 196/2003 contenente la definizione dei termini usati in tale disposizione legislativa.

Lei si impegna a:

- a. trattare i dati in modo lecito, corretto e pertinente;
- b. raccogliere, registrare e raffrontare i dati solo per gli scopi espliciti e legittimi, determinati dall'azienda e dalla legge;
- c. curare che i dati siano esatti ed aggiornati secondo le necessità di utilizzo;
- d. raccogliere solo i dati che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;
- e. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore agli scopi per cui i dati sono stati raccolti e trattati.

In relazione alle misure di sicurezza adottate, Lei si impegna ad osservarle scrupolosamente, consapevole delle responsabilità, anche penali, che derivano dalla negligente custodia o dall'illecito trattamento dei dati personali. Nel trattamento di tali dati, Lei si vincola espressamente all'osservanza del segreto professionale. Ciò significa che Lei non comunicherà ad alcuna persona terza dati di tale natura. Per persona terza si intende chiunque non sia il Responsabile per il trattamento dei dati ovvero una persona come Lei incaricata, per iscritto, del trattamento dei dati che gli dovrebbero essere comunicati. Nello svolgimento dell'incarico Lei dovrà naturalmente attenersi ad ogni altra istruzione che Le sia impartita dal Responsabile, oltre che da quanto disposto dal D.lgs. n° 196/2003.

La Sua firma del presente incarico costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Distinti saluti.

Selargius,

IL Responsabile

Firma dell'Incaricato per accettazione



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.lgs. N° 196/2003

AREA VIDEO CONTROLLATA

Si comunica che l'Azienda Sanitaria di Cagliari utilizza telecamere ai fini della sicurezza, della tutela del patrimonio, del controllo degli accessi e del monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei Reparti di _____.

Le immagini registrate sono cancellate dopo __ ore.

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato e dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

Chi entra nei locali della Azienda Sanitaria di Cagliari accetta di essere ripreso e può esercitare il diritto di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del D.lgs. n° 196/2003, rivolgendosi al Responsabile per il trattamento dei dati personali, Sig. _____, presso l'Ufficio Aziendale Privacy, sito in via _____ n° __, a _____.

Gli Incaricati del trattamento sono individuati con lettera a firma del Responsabile.

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria di Cagliari nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

